



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 81 / 2025

DEL 20/03/2025

**OGGETTO: ACCERTAMENTO RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE ID 90 -
SECONDO SEMESTRE 2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2025 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE il minore identificato con ID n.90 da settembre 2022 frequenta il Corso Professionale per la Formazione presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Castiglione Olona;

VISTA l'impossibilità della famiglia a provvedere al trasporto dall'indirizzo di residenza a Induno Olona al Corso Professionale per la Formazione presso "La Nostra Famiglia" di Castiglione Olona e ritorno;

RITENUTO necessario proseguire un servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024-2025 a favore del sopra citato minore affidandolo a SOS MALNATE ODV con sede in Via I Maggio 10, 21056 Malnate come da determina nr 475/2024 del 19/12/2024 a fronte di un contributo per rimborso spese stimato pari a € 7.020,00 per l'a.s. 2024-2025;

VISTO CHE il padre del minore sopracitato risiede nel Comune di Biandronno e che ai sensi dell'art.8 L.R. 3/08 come modificato dalla L.R. 19/13 comma 7bis "(...) nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà (...), risiedono in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali", il Comune di Biandronno, in quanto comune di residenza del padre del minore, rimborserà al nostro Ente l'importo spettante pari al 50% della spesa sostenuta;

VISTO che a seguito di presentazione a febbraio 2024 dell'ISEE da parte della famiglia dell'utente ID n. 90 è cambiata la compartecipazione al trasporto da parte di questo Ente dal mese di febbraio 2024;

RICHIAMATA la comunicazione di questo Ente al Comune di Biandronno, registrata al protocollo con nr 2796 del 29 febbraio 2024 in cui si comunicava che il Comune di Induno Olona dal mese di febbraio 2024 avrebbe versato a SOS Malnate la quota di competenza del Comune di Biandronno e poi chiesto il rimborso di tale quota al Comune di Biandronno, allegando prospetto dettagliato dei costi sostenuti;

RICHIAMATA la comunicazione di questo Ente, registrata al protocollo con nr 1822 del 04/02/2025, in cui si comunicava al Comune di Biandronno che la quota relativa al trasporto effettuato da SOS Malnate a favore del minore ID 90 nel secondo semestre 2024 e di cui si chiede il rimborso ammonta a € 2.430,00;

RAVVISATA la necessità di accertare l'entrata di Bilancio di previsione 2025-2027 al capitolo 3050790, per l'anno 2025, relativa al rimborso del trasporto scolastico attuato a favore del minore ID 90 nel secondo semestre 2024 per un importo complessivo di € 2.430,00;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza;

D E T E R M I N A

- di accertare in via presuntiva l'entrata di Bilancio di previsione 2025-2027 al capitolo 3050790, per l'anno 2025, relativa al rimborso del trasporto scolastico attuato a favore del minore ID 90 nel secondo semestre 2024 per un importo complessivo di € 2.430,00;

- di registrare l'accertamento contabile derivante nel bilancio c.e. come da allegata scheda contabile;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)